

Messaggio

numero

7545

data

13 giugno 2018

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Concessione di un credito di 760'000 franchi per il 2019 e di 785'000 franchi annuali per il periodo 2020-2022 quale finanziamento dell'istruzione dei militi, quadri e specialisti della protezione civile (PCi) di competenza cantonale

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio si propone e motiva la concessione di un credito di 760'000 franchi per il 2019 e di 785'000 franchi annuali per il periodo 2019-2022 quale finanziamento dell'istruzione dei militi, quadri e specialisti della protezione civile, formazione che, ai sensi dell'articolo 48 cpv. 2 della legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007, incombe al Cantone.

I. INTRODUZIONE

L'organizzazione cantonale di protezione civile (di seguito PCi) è strutturata in 6 consorzi che garantiscono l'intervento in appoggio ai partner in caso di evento maggiore o su richiesta dei comuni consorziati. Le 6 Regioni di PCi garantiscono questa prontezza d'intervento in caso di catastrofe, ma operano anche nel caso di ripristino di danni dovuti ad eventi straordinari o interventi di pubblica utilità.

I militi, specialisti e quadri di queste formazioni, per garantire un sufficiente grado di prontezza operativa, devono però essere formati e seguire corsi di aggiornamento in modo regolare e professionale.

Annualmente il reclutamento combinato esercito/protezione civile, garantisce un afflusso di giovani ventenni a favore della protezione civile, quantificabile in ca. 250-300 unità. Questo supplisce al proscioglimento dei 40enni che hanno terminato i propri obblighi di servizio nella PCi.

II. COMPETENZE

La legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002, nell'ambito dell'istruzione designa i Cantoni quali responsabili per il disciplinamento dell'istruzione (art. 6 cpv. 1).

Il Canton Ticino, con risoluzione del Consiglio di Stato n. 5786 del 21 dicembre 2004 aveva delegato alle 6 Regioni di PCi del Cantone i compiti operativi cantonali d'istruzione. A partire dal 1° gennaio 2015 tali compiti sono nuovamente stati ripresi dal Cantone, in accordo con tutte le Regioni di PCi. Grazie ad una gestione oculata delle spese il credito necessario si è ridotto da 840'000 franchi a 760'000 franchi.

III. FORMAZIONE

La formazione di militi e quadri della PCi avviene conformemente alle direttive federali che impongono un numero minimo e massimo di giorni di formazione.

L'istruzione di base dei giovani dura in Ticino 1 settimana per il corso base e 2 settimane per il corso tecnico (secondo parametri federali). Al termine di questa formazione, che prepara alla gestione di situazioni reali come l'impiego in sicurezza di materiali ed attrezzature, la gestione di persone toccate da eventi e la condotta in caso di evento, il giovane diventa attivo in una regione di PCi.

Una percentuale di questi astretti potrà poi essere chiamata a svolgere un corso di avanzamento o di specializzazione (della durata di una settimana), attività fondamentali in quanto permettono di disporre di quadri e specialisti ben formati e motivati.

La formazione di base, specialistica e dei quadri viene svolta per tutto il Cantone, presso il centro cantonale d'istruzione della PCi a Rivera. Un gruppo d'istruttori, tra cui professionisti delle 6 Regioni di PCi, impartisce l'istruzione coadiuvato da 3 dipendenti cantonali per gli aspetti logistici e amministrativi; questo personale è diretto dal capo del centro cantonale d'istruzione.

Nell'ultimo quadriennio sono stati formati annualmente (media pluriennale) il seguente numero di militi:

- Istruzione di base: 240 militi per un totale di 1'063 giorni/uomo/anno.
- Istruzione tecnica: 265 militi per un totale di 1'823 giorni/uomo/anno.
- Istruzione per specialisti: 116 militi per un totale di 533 giorni/uomo/anno.
- Istruzione quadri: 147 quadri per un totale di 682 giorni/uomo/anno.

Annualmente vengono prestati (in ambito formativo) ca 4'100 giorni di servizio di PCi.

Nel quadriennio 2015-2018, le spese effettive sostenute annualmente dal Cantone per l'istruzione nella protezione civile sono state mediamente di 760'000 franchi, di cui ca. 90'000 franchi per l'equipaggiamento dei militi e dei quadri, al quale in Cantone deve provvedere, in conformità dell'art. 43 della LPPC.

Per il quadriennio 2019-2022, anche in base ai dati sul reclutamento e agli effettivi regionali, sono previsti un numero di militi da formare paragonabile a quello del quadriennio trascorso. A partire dal 1° gennaio 2020, le nuove disposizioni federali in materia, prevedono la presa a carico, da parte dei Cantoni, dei costi per le calzature d'ordinanza, attualmente prese a carico dalla Base logistica dell'esercito. La spesa annuale supplementare è valutabile in 25'000 franchi.

IV. CONVENZIONE

Una convenzione fra il Dipartimento delle istituzioni e i Consorzi Regionali di PCi, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, disciplina le competenze e i costi legati alla formazione nella PCi per il quadriennio 2015-2018. Questa convenzione è stata accettata dalla Conferenza dei Presidenti e Comandati delle regioni di PCi in data 21 ottobre 2014 e si rinnova tacitamente a scadenza annuale.

La sorveglianza sull'istruzione, regolata dall'art. 10 della convenzione, spetta alla Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP) in collaborazione con i membri della Commissione cantonale di Protezione civile (CCPCi) e della Commissione cantonale dell'istruzione (CCIstr), la prima composta dai comandanti regionali e Capo SMPP, la

seconda dai capi istruzione di ogni Regione e dai funzionari cantonali designati dalla SMPP.

La spesa, inserita a preventivo della SMPP, ammonta a 760'000 franchi. Tale importo sarà mantenuto per il 2019 per garantire la copertura dei costi vivi, i costi del personale impiegato dai Consorzi regionali di PCi, così come per i costi del picchetto cantonale, delle riunioni della CCPCi e CCIstr. L'importo sarà incrementato a 785'000 franchi, nel periodo 2020 – 2022, per far fronte al nuovo onere, a carico del Cantone, legato alla fornitura delle calzature d'ordinanza destinate ai nuovi militi.

V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa è prevista a piano finanziario della gestione corrente 2019-2022 della SMPP alla voce contabile 31320025, CRB 180 "Onorari e spese per corsi cantonali PCi".

VI. CONCLUSIONI

Al fine di garantire anche negli anni a venire una preparazione dei militi di PCi in linea con le direttive federali, è necessario fornire una formazione di qualità. Questa è un tassello fondamentale per poter garantire un aiuto tempestivo e competente alla popolazione in caso di eventi straordinari, che con regolarità toccano il nostro territorio. La storia ci insegna che anche in futuro potremmo essere confrontati con eventi eccezionali che necessiteranno di risorse importanti per la gestione ed il ripristino alla normalità.

Per questo motivo invitiamo il Gran Consiglio ad approvare la presente richiesta di credito.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Claudio Zali

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un contributo di fr. 760'000 per il 2019 e di fr. 785'000 annuali per il periodo 2020-2022 per l'istruzione della protezione civile

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto l'art. 48 cpv. 2 della legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007;
- visto il messaggio 13 giugno 2018 n. 7545 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito di 760'000 franchi per il 2019 e di 785'000 franchi annuali per il periodo 2020–2022 al Dipartimento delle istituzioni per il finanziamento dell'istruzione nella protezione civile; le indennità ai Consorzi di protezione civile sono regolate dalla convenzione in vigore.

Articolo 2

La spesa è iscritta nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2019.